



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 324 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA DITTA ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. PER L'IMPIANTO IN LOCALITA' FUSINA VIA DELLA GEOLOGIA, 31 MARGHERA - VENEZIA.

Il dirigente

Visti:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- ii. il D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- iii. il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- iv. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference, emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE;
- v. il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 e del 01.10.2008 recanti "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" per alcune attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- vi. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- vii. la Direttiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha abrogato e sostituito la Direttiva 96/61/CE;
- viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ix. la DGRV n. 1519 del 26.05.2009 in materia di tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- x. la DGRV n. 30 del 29.04.2015 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali che riporta norme in materia di gestione del CSS in merito all'utilizzo in ambito regionale e la produzione di CSS EoW entro il 2020.
- xi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

- xiii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- xiv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xv. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- xvi. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xvii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto il decreto prot. 36239 del 29.5 2009 veniva approvato il progetto con giudizio di compatibilità ambientale, presentato dalla ditta ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. con sede legale in via della Geologia 31 Marghera (VE) dell'impianto di produzione CDR 1-2 e della stazione di travaso sito a Venezia in località Fusina via della Geologia, 31. **Visto** in particolare l'art.18 del decreto prot. 36239/09 del 29.5 2009 che prescrive "*L'esercizio provvisorio della linea denominata CDR 2 per le operazioni di recupero R13 e R3 relative alla produzione di CDR dovrà rispettare le modalità già stabilite per la linea CDR1 e riportate nell'autorizzazione all'esercizio Prot. n° 35958 del 28.05.2009. La ditta potrà ricevere presso l'impianto, comprensivo delle linee CDR1 e CDR2, i seguenti quantitativi di rifiuti nel rispetto delle condizioni sotto riportate e di quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti urbani di cui alla delibera di consiglio provinciale n. 2007/0008 del 20.12.2007:*

- a) 197.000 t/a a seguito della chiusura dell'impianto di CDR del Mirese**
- b) 258.500 t/a a seguito della chiusura del termovalorizzatore di Fusina e dell'aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti**

La ditta al fine di poter operare alle potenzialità di cui alla lett. a) dovrà comunicare almeno sei mesi prima la data di avvio degli impianti nella nuova configurazione. In ogni caso dovrà preventivamente presentare una dichiarazione della società VERITAS S.p.A attestante la chiusura dell'impianto di CDR di Veritas S.p.A sito in viale Venezia 3 Mirano"

Vista la determinazione provinciale n. 57809 del 7.07.2015 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta ECOPROGETTO VENEZIA s.r.l., ai sensi D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-sexies;

Visto che con note prot. 81805 del 5/10/2015 e prot. 82153 del 6.10.2015 ECOPROGETTO VENEZIA s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, relativamente:

- all'adeguamento della potenzialità massima delle linee CSS1- CSS2, in accordo con quanto valutato in sede di giudizio di compatibilità ambientale, pari a 258.500 t/a;
- a chiarimenti e osservazioni in merito ai punti 20, 21, 25, 32, 33, 39, 41, 50, 55 e 56 del provvedimento, ed alla tabella relativa ai rifiuti in ingresso;

Visto che la ditta richiede l'aggiornamento della potenzialità massima delle linee CSS2-CSS2 in relazione all'avvenuta chiusura del termovalorizzatore di Fusina, richiamando le note del 26/3/2015, con cui comunicava la cessazione dell'operatività al 25/3/2015, e del 7/11/2014, con cui comunicava l'effettuazione della messa in sicurezza nell'ottobre 2014, e comunica la previsione dello smantellamento in corso al 31/12/2015;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con nota prot. 98854 del 2/12/2015;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. 10002 del 7.12.2015, con cui ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. comunica l'aggiornamento del crono programma degli interventi relativi alla realizzazione del capannone K, al ripristino sezione di trattamento FORU, in particolare per lo smantellamento impianti ex termovalorizzatore e comunica la predisposizione del cantiere al 11.01.2016 e il termine dei lavori il 20.07.2016;

Considerato che l'AIA prot. 57809 del 7.07.2015 imponeva, al punto 18 lettera b) la conclusione dei termini di realizzazione del capannone K al 31.12.2015 e che pertanto la comunicazione prot. 10002 del 7.12.2015 richiedeva un aggiornamento del provvedimento autorizzativo;

Vista la nota prot. n. 101537 del 11.12.2015 con la quale si informava la ditta che la comunicazione prot. 10002 del 7.12.2015 andava ad integrare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29- ter del D.Lgs. 46/2014 di cui all'istanza del 5.10.2015, acquisita agli atti con prot. 82153 per modifica dell'AIA prot. 57809 del 7.07.2015;

Visto che non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot. n. 101537 del 11.12.2015;

Considerato che la potenzialità complessiva delle linee CSS1 e CSS2 pari a 258.500 t/a era legata alla chiusura del termovalorizzatore;

Considerato tuttavia che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DGRV n. 30 del 29.04.2015 annovera nelle sue previsioni il termovalorizzatore di Fusina;

Ritenuto, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, di procedere all'aggiornamento dell'AIA prot. n. 57809 del 7/07/2015, secondo l'istanza prot. 82153 del 6.10.2015, secondo quanto segue:

- punti 12-17: si ritiene di integrare la potenzialità complessiva riportata all'art.18 del decreto prot. 36239/09 del 29.5 2009 a seguito di trasmissione della comunicazione di fine lavori e collaudo relativo all'avvenuta messa in pristino della struttura dell'ex inceneritore per gli usi consentiti dallo strumento urbanistico vigente (termine lavori il 20.07.2016) e prevedere che, in caso di successiva riattivazione del termovalorizzatore, la potenzialità ritorni ad essere conforme a quanto autorizzato con il provvedimento prot. 57809 del 7/7/2015;
- punti 20-21: si ritiene di modificare il punto 21 per chiarire che è richiesto il rispetto dei limiti di legge sia per le concentrazioni che per i flussi di massa;
- punto 25: non necessita di modifica in quanto trattasi di norma a carattere generale, non incompatibile con il PMC richiamato;
- punto 32: non si ritiene di modificare tale punto, in quanto fermo restando quanto disposto alla lett. c, rimane l'opportunità di procedere all'asporto dei rifiuti in ordine di arrivo;
- punto 33: ai fini della corretta gestione per filiera successiva, si ammette l'attribuzione dei codici specifici ai RAEE, accumulatori al piombo e pneumatici rinvenuti nei rifiuti in ingresso;
- punto 39: si ritiene di adeguare la periodicità a quanto previsto dal PMC, fermo restando l'obbligo per i produttori di effettuare le analisi per ogni lotto di produzione, se il processo di produzione non è costante nel tempo;
- punto 41: si ritiene di abrogare tale punto;
- punto 50: non si ritiene di stralciare tale punto, trattandosi di norma a carattere generale;
- punti 55-56: si ritiene di prevedere la trasmissione delle comunicazioni previste da tali punti anche a mezzo PEC;
- tabella riassuntiva dopo il punto 70: si ritiene di integrare tale tabella con il CER 200108;
- Si prende atto del riferimento alla raccomandazione UNI/TR 11581:2015;

Ritenuto altresì di procedere alla modifica del punto 18 lettera b) al fine di aggiornare i termini di conclusione del capannone K;

Preso atto che con numeri di serie 01140279985702 e 01140279985690 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Verificato che modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione sono soggette al pagamento di tariffa, in accordo con la DGRV 1519/2009;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 60 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 4.02.2016, risulta rispettato

DETERMINA

- 1) L'Autorizzazione Integrata Ambientale prot. 57809 del 7.07.2015 rilasciata alla ditta ECOPROGETTO VENEZIA s.r.l., con sede legale in Comune di Venezia - Fusina, C.F. 03071410272, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i-quinquies) del D.Lgs. 152/2006, per l'impianto sito in Comune di Venezia – Fusina via della geologia 31, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.: Categoria 5.3 – Attività Impianti eliminazione rifiuti non pericolosi– Impianto produzione CSS e stazione di travaso è integrata dal presente provvedimento.
- 2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
- 3) A decorrere dalla trasmissione a questa Amministrazione della comunicazione di fine lavori e del collaudo relativo all'avvenuta messa in pristino della struttura dell'ex inceneritore per gli usi consentiti dallo strumento urbanistico vigente, il punto 12 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 è revocato e sostituito dal presente punto:

“La potenzialità massima delle linee CSS 1 e CSS 2 per l'operazione di recupero R3 relativa alla produzione di CSS è complessivamente fissata in **258.500 t/a**, fatte salve la potenzialità massime delle singole linee fissate nei successivi articoli.

ed il punto 17 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 è revocato e sostituito dal presente punto:
“La potenzialità massima della linea CSS2 per l'operazione di recupero R3 relativa alla produzione di CSS è fissata in **100.000 t/a e 400 t/g**, fatto salvo quanto fissato al punto 12;
- 4) In caso di eventuale riattivazione del termovalorizzatore di Fusina, la potenzialità complessiva delle linee CSS1-CSS2 e della singola linea CS2 torneranno ad essere riferite a quanto in origine autorizzato ai punti 12 e 17 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015.
- 5) Il punto 18 lettera b) del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 è revocato e sostituito dal presente punto:

“il termine per la realizzazione del capannone K è fissato al 20/7/2016. Fino a tale data la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) dei rifiuti conferiti nel capannone C e successivamente avviati al CSS2 è di 200 t per i rifiuti in ingresso e 250 t per i rifiuti triturati da avviare alle biocelle.
- 6) Il punto 21 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 è revocato e sostituito dal presente punto:

“Le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nel PMC approvato, e finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di concentrazione e flusso di massa richiamati al punto 20, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, o, nel caso dei microinquinanti organici, da un unico prelievo continuativo di durata congrua secondo le norme tecniche vigenti. Dovranno inoltre essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove.

I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di manutenzione a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.

Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare”
- 7) Il punto 33 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 è integrato con quanto segue:
- 8) “Ai fini della corretta gestione per filiera successiva è ammessa l'attribuzione dei codici specifici ai RAEE, accumulatori al piombo e pneumatici, rinvenuti nei rifiuti in ingresso quali frazioni estranee”.
- 9) Il punto 39 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 è abrogato e sostituito dal presente punto:

“I rifiuti identificati da un codice CER “voce a specchio”, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti, ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale”.
- 10) Il punto 41 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 è abrogato.
- 11) Le comunicazioni di cui ai punti 55 e 56 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 possono essere trasmesse anche a mezzo PEC.
- 12) La tabella relativa ai rifiuti in ingresso dopo il punto 70 del provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 è integrata con il CER 200108.
- 13) **Entro 30 giorni** dal ritiro del presente atto, dovrà essere trasmessa appendice alle vigenti fidejussioni in recepimento del presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Entro lo stesso termine, la polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento dovrà essere adeguata alla succitata deliberazione e ne dovrà essere trasmessa copia alla scrivente Amministrazione per conoscenza dell'avvenuto adempimento.
- 14) Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento prot. 57809 del 7.07.2015 per quanto non in contrasto con il presente atto.

- 15) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 16) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 17) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Venezia, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente